



Prot. n. 10158

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI in particolare l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con i quali si prevede che le pubbliche amministrazioni procedano periodicamente alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dell'organizzazione, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane e razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta;

VISTO l'art. 23-*quater*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto, tra l'altro, a far data dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che ha quindi assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il comma 1 del successivo art. 23-*quinquies*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha prescritto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli apportasse, entro il 31 ottobre 2012, alcune misure di riordino degli assetti organizzativi incidenti, tra l'altro, sulle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale;

VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane;

VISTA la delibera 196 del 20 marzo 2013, con la quale il Comitato di gestione ha approvato la dotazione organica definitiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il correlato piano triennale di riordino degli assetti organizzativi in relazione all'intervenuta incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e al trasferimento di funzioni e risorse dalla soppressa Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico, piano rimodulato, con riferimento alla tempistica di realizzazione, dalla successiva delibera 210 del 21 maggio 2013;

VISTA la delibera 214 del 30 luglio 2013, con la quale il Comitato di gestione ha, tra l'altro, approvato l'istituzione della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento e la contestuale soppressione della Direzione provinciale delle dogane di Bolzano e della Direzione provinciale delle dogane di Trento;

VISTA la determinazione direttoriale n. 18760 del 6 novembre 2013, recante l'organizzazione della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento;

VISTA la determinazione direttoriale n. 31865 del 27 dicembre 2013 con la quale è stata istituita e attivata a far data dal 1° gennaio 2014 la Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento;

VISTO il ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa di Bolzano RG n. 48/2014 proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano per l'annullamento, previa sospensiva, tra l'altro, della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 31865/RI del 27 dicembre 2013, di istituzione e di attivazione della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento con contestuale soppressione delle Direzioni Provinciali delle dogane di Bolzano e di Trento;

VISTA l'Ordinanza n. 00078 del 13 maggio 2014 con la quale, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha sospeso, tra l'altro, la citata determinazione direttoriale n. 31865/RI del 27 dicembre 2013, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del giorno 8 ottobre 2014;

VISTA la nota n. 57944 del 21 maggio 2014 con la quale questa Agenzia ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di interporre tempestivamente appello avverso la citata ordinanza cautelare n. 00078 del 13 maggio 2014 del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano per violazione degli articoli 3, comma 1, e 55, comma 9 del codice del processo amministrativo, nonché per violazione dell'articolo 111, comma 6 della Costituzione;

VISTA la determinazione n. 13424 del 3 giugno 2014 con la quale, nelle more della definizione del suddetto contenzioso RG n. 48/2014, per assicurare la continuità dell'azione istituzionale e prevenire il pericolo concreto e attuale di interruzione di servizio pubblico erano state individuate, in via cautelativa e provvisoria, misure organizzative coerenti con quanto statuito nell'ordinanza n. 00078 del 13 maggio 2014 del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano;

VISTA la sentenza n. 278/14 del 23 dicembre 2014 con la quale, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato, tra l'altro, la determinazione n. 31865/RI del 27 dicembre 2013 che ha istituito e attivato a far data dal 1° gennaio 2014 la Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato di gestione nella seduta del 18 giugno 2015

#### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

##### Art.1

1. È confermata a far data dal 1° gennaio 2014 l'istituzione e l'attivazione della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento con sedi a Bolzano e a Trento.
2. Dalla medesima data è confermata la soppressione della Direzione provinciale delle dogane di Bolzano e della Direzione provinciale delle dogane di Trento.

3. Dalla medesima data è confermato il passaggio degli Uffici delle dogane già dipendenti dalla Direzione provinciale delle dogane di Bolzano e dalla Direzione provinciale delle dogane di Trento all'ambito di competenza della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e di Trento.
4. La sede della posizione dirigenziale della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e di Trento è individuata a Bolzano.
5. Le sedi delle posizioni dirigenziali dell'Area personale, formazione, organizzazione e servizi legali e dell'Area dogane, accise, antifrode e servizi chimici sono individuate a Bolzano.
6. Restano fermi, ove compatibili con le statuizioni del presente articolo, gli atti organizzativi e di gestione del personale già adottati.

Roma, 18 giugno 2015

**IL DIRETTORE**

**Dott. Giuseppe Peleggi**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*